


Oggetto della lezione

Il profilo soggettivo dell'impresa

(sezioni 1.3 e 1.4 del libro di testo)




Obiettivo della lezione



Dal profilo oggettivo al
profilo soggettivo:
capire *a chi* serve
l'azienda


I soggetti dell'impresa

Chi risponde...



**Soggetto
giuridico (SG)**

Chi comanda...



**Soggetto
economico (SE)**

Il soggetto giuridico

Il soggetto che giuridicamente risponde dell'attività d'impresa

Ma concretamente chi è il soggetto giuridico in un'impresa? Il soggetto giuridico non è l'azienda in generale.

La figura del soggetto giuridico chiama in causa la forma giuridica con cui un'impresa opera...


Il soggetto giuridico...



«Per azienda si intende il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»
Art. 2555 C.C.

**Imprenditore
(Impresa)
Art. 2082 C.C.**

«L'imprenditore esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi»
Art. 2082 C.C.



«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili»
Art. 2427 C.C.

Il soggetto giuridico



**Impresa
individuale**

Nel caso di imprenditore individuale, tutti i rapporti giuridici fanno capo all'imprenditore medesimo.

Assenza di distinzione tra beni dell'impresa e beni personali dell'imprenditore, almeno sul piano giuridico.

Un creditore dell'imprenditore, sia a titolo personale, sia per rapporti nascenti dall'impresa, può soddisfarsi indifferentemente sui beni personali o su quelli dell'impresa.

Il soggetto giuridico



**Impresa
individuale**

In questo senso, si dice che l'imprenditore individuale risponde per le obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, ossia presenta una **responsabilità illimitata**.

E' evidente che in questo caso, il **soggetto giuridico** non può che identificarsi con l'**imprenditore in quanto persona fisica**.

Le eccezioni più significative nell'impresa individuale sono i casi dell'interdetto, dell'inabilitato e del minore.

Società commerciali



- Alla base della società esiste un **contratto**, ossia un accordo tra soggetti diversi.
- E' necessaria la presenza di **almeno due soggetti** che sono parti del contratto.
- **Obbligo di operare un conferimento**. Ciascun socio ha l'obbligo di conferire beni (denaro o beni in natura come impianti, immobili, crediti, materie prime, ecc.) oppure servizi (può accadere nelle società di persone e nelle Srl - previa polizza assicurativa o fideiussione - ma mai nelle Spa e nelle Sapa).

Società commerciali



- La somma dei conferimenti identifica il **capitale sociale**, ossia la dotazione patrimoniale della società, basilare affinché questa possa svolgere l'attività economica cui è destinata.
- **Il conferimento è un elemento essenziale della società**, nel senso che non esiste la società senza conferimenti, così come non si è soci senza conferimento.
- **Esercizio in comune di un'attività economica**: ciò significa che tutti i soci si assumono il rischio connesso all'attività medesima e concorrono alla direzione della medesima.

Società commerciali



- Lo scopo è quello di dividere gli utili. Quindi, il fine per cui i soggetti operano conferimenti e svolgono in comune l'attività è quella del lucro.
- E' sottinteso che, **così come i soci si ripartiscono il lucro (utile), analogamente si ripartiscono eventuali perdite.**
- Normalmente la partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale al conferimento; tuttavia i soci possono prevedere criteri di ripartizione diversi. E' fatto però divieto del c.d. patto leonino, ossia il patto che esclude totalmente dal partecipare agli utili e alle perdite uno o più soci (2265 cc)

Società commerciali



La presenza di un'attività tipica ex 2195 CC, qualifica la società come commerciale:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;**
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;**
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;**
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;**
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.**

Società consortili e Società cooperative



Esistono società che presentano scopi diversi da quello lucrativo e che, pertanto, non sono commerciali:

Scopo mutualistico: fornire beni, servizi o opportunità di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose (società cooperative).

Scopo consortile: regolare, mediante un'organizzazione comune, stabilita tramite contratto fra le parti, alcune attività comuni a più imprenditori. Il consorzio può anche costituirsi sotto forma di società. Il consorzio è spesso legato ad un accordo fra più imprenditori per delegare alcune attività comuni (tenuta buste paghe, contabilità, adempimenti amministrativi).

Il caso delle cooperative


Hanno scopo mutualistico (né lucrativo, né non profit).

Cooperative di consumo ➡ Nascono per consentire ai propri soci di acquistare beni o servizi dalla cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle normali di mercato (es: supermercati coop, cooperative edilizie).

Cooperative di apporto ➡ Nascono per consentire ai propri soci di vendere alla cooperativa beni o servizi a prezzi migliori di quelli che otterrebbero normalmente sul mercato (es: cooperativa vitivinicola).

Cooperative di lavoro ➡ Nascono per consentire ai propri soci di trovare un'occasione di lavoro presso la cooperativa (es: asilo nido privato). Sono una sottocategoria delle cooperative di apporto.

Il soggetto giuridico (segue)



Società di capitali
S.P.A.

I soci hanno una **responsabilità limitata** al conferimento sottoscritto. Essi rischiano solo quanto hanno conferito.

Da ciò discende che per le obbligazioni sociali risponde solo e soltanto la società con il suo patrimonio (**autonomia patrimoniale perfetta**, cioè perfetta separazione fra patrimonio sociale e patrimoni personali dei soci).

Società di capitali
S.P.A.

Il **capitale sociale**, inteso come somma dei conferimenti, ha quindi funzione di tutela nei confronti dei terzi creditori della società. **Limite legale**, non potendo essere inferiore a 50.000 €.

L'autonomia patrimoniale perfetta delle SPA è conseguenza del **riconoscimento alla società di personalità giuridica**, ovvero di capacità di essere titolare di diritti e di doveri.

Il capitale sociale è suddiviso in **azioni**. Il valore nominale di ciascuna azione rappresenta la minima quota ideale del capitale sociale. L'azione è definita dagli artt. 2354-2355.

Società di capitali
S.R.L.

Caratteristiche della SPA con queste differenze:


- Il minimo legale per il CS è di 10.000 Euro (in deroga, importo inferiore, minimo: 1 euro).
- SRL semplificata: capitale sociale incluso tra 1 euro e 10.000 euro.
- Il capitale non è suddiviso in azioni, bensì in quote, le quali, tuttavia possono liberamente circolare.
- non possono emettere obbligazioni ma possono emettere dei titoli di debito sottoscritti da investitori professionali.

Nelle S.A.S. e nelle S.A.P.A. ...

Nelle S.A.S. il soggetto giuridico sono soltanto i **soci accomandatari** poiché soltanto loro sono amministratori ed agiscono in nome e per conto della società.

Nelle S.A.P.A. il soggetto giuridico è la **società**, ma occorre ricordare che i *soci accomandatari*, essendo loro riservata l'amministrazione sociale, sono responsabili illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

Pertanto, il soggetto giuridico...



Il soggetto economico in senso ampio

**Impresa
individuale**




Titolare



Società



Soci



Ne consegue che...

Imprese
individuali
Società di
persone

$SG = SE$



Società
di capitali

$SG \neq SE$

**Società
di
persone**

Il potere di amministrare si lega alla qualità di socio. Il fatto di essere socio determina automaticamente il potere di amministrare.

L'amministrazione spetta ad ogni socio disgiuntamente, salvo patto contrario. In altri termini, si soci potrebbero prevedere che per certi atti amministrativi di rilievo vi deve essere l'accordo tra tutti i soci.

Stanti le caratteristiche, **la figura di SNC presuppone un rapporto di stretta fiducia tra i soci,** cosicché, di solito, le SNC si costituiscono tra pochi soci, frequentemente fra persone della stessa famiglia o comunque strettamente legate da forti rapporti fiduciari.

**Società
di
capitali**

Il potere di amministrare è disgiunto dalla qualità di socio. Quindi l'amministrazione della società può essere affidata anche a persone non socie.

In conseguenza delle caratteristiche delineate e, soprattutto, in quanto persona giuridica, la SPA necessita di organi che ne assicurino il corretto funzionamento.

**Società
di
capitali**

Amministratori: organo cui è affidata la gestione dell'attività economica della società. Il numero degli amministratori è indicato nell'atto costitutivo:

- un solo amministratore: **amministratore unico**
- più amministratori : **consiglio di amministrazione**

La nomina è dell'**assemblea** e possono essere nominati **sia soci che non soci**.


Dal 2006 (decreto Bersani sulla competitività) è possibile nominare amministratori anche persone giuridiche (Es: una Srl nominata amministratore unico di una SpA).

**Società
di
capitali**

Assemblea dei soci (azionisti): è l'organo deliberativo, chiamato a prendere le decisioni fondamentali, prima fra tutti la nomina e la revoca degli amministratori.

Caratteristica fondamentale è che le **deliberazioni sono prese a maggioranza di voti**: maggioranza assoluta del capitale o maggioranza assoluta dei presenti in assemblea, a seconda che trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria, l o Il convocazione.

Il soggetto economico in senso stretto



Nelle S.A.S. e nelle S.A.P.A. ...



Nelle S.A.S. il soggetto economico in senso stretto sono soltanto i **soci accomandatari**.

Nelle S.A.P.A. il soggetto economico in senso stretto sono i soli **soci accomandatari che detengono un capitale di maggioranza o di controllo**.


La separazione fra proprietà e controllo

In situazioni estreme (spesso frequenti nei Paesi ad elevato grado di sviluppo economico) il capitale dell'azienda può risultare frazionato tra moltissimi soci con quote irrilevanti.

In questi casi, l'amministrazione dell'azienda è affidata a soggetti altamente specializzati: i **manager**.

Pertanto...

SE in senso stretto



Manager

La separazione fra proprietà e controllo

- VANTAGGI

- si consente al piccolo risparmiatore di partecipare al capitale di grandi aziende, offrendo quindi interessanti alternative di investimento
- non si costringe il piccolo risparmiatore ad assumersi compiti amministrativi e imprenditoriali.

- SVANTAGGI

- i manager sono dipendenti. Essi hanno il controllo e la direzione della società, ma di fatto non si assumono i rischi patrimoniali
- i manager potrebbero gestire l'impresa per un proprio tornaconto personale e non a vantaggio della proprietà

Capitalismi a confronto

Basandosi sulla struttura della proprietà e del soggetto economico è possibile configurare tre modelli di grande impresa capitalistica:

- **Impresa padronale**
- **Public company**
- **Impresa consociativa**

Impresa padronale



- ❑ **Proprietà concentrata e tendenzialmente stabile (spesso in mano ad una persona fisica o – più spesso – ad una famiglia)**
- ❑ **Coincidenza tra proprietà e management**
- ❑ **È il modello più diffuso tra le PMI**
- ❑ **Obiettivo prioritario: massimizzazione dei profitti**
- ❑ **Incertezze su raccolta fondi e capacità manageriali interne**

In Italia: Benetton, Fiat, Luxottica
All'estero: BMW, Walmart, Microsoft

Public company



- ❑ **Proprietà polverizzata e poco stabile**
- ❑ **Netta separazione tra proprietà e management**
- ❑ **È un modello diffuso tra le società quotate in Borsa ed è tipico delle grandi imprese statunitensi**
- ❑ **Obiettivi prioritari: crescita del valore delle azioni, distribuzione di dividendi**
- ❑ **Grande importanza dei meccanismi di controllo e di remunerazione del management (*stock options*)**

In Italia: Prysmian, Telecom

All'estero: Coca Cola, IBM, General Electric

Impresa consociativa



- ❑ **Compagine societaria numerosa e articolata, ma stabile nella sua parte più consistente (cd. "nocciolo duro")**
- ❑ **Quote rilevanti di banche e investitori istituzionali**
- ❑ **Un'altra quota è spesso detenuta da persone con forti interessi nell'impresa**
- ❑ **Separazione tra proprietà e management**
- ❑ **Obiettivo unificante: continuità dell'impresa**

In Italia: Generali, Unicredit-Capitalia
All'estero: Siemens, Toyota

Censimento Unioncamere (consuntivo II trimestre 2015)

Forme giuridiche	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo II trim. 2015	Stock al 30.06.2015	Tasso di crescita II trim. 2015	Tasso di crescita II trim. 2014
Totale imprese						
Società di capitali	25.302	7.153	18.149	1.515.626	1,21%	1,10%
Società di persone	6.949	6.092	857	1.075.927	0,08%	0,16%
Ditte individuali	62.720	45.444	17.276	3.245.250	0,53%	0,49%
Altre forme	2.840	1.142	1.698	208.968	0,82%	0,91%
TOTALE	97.811	59.831	37.980	6.045.771	0,63%	0,59%
di cui imprese artigiane						
Società di capitali	1.941	1.214	727	67.938	1,09%	1,05%
Società di persone	1.983	2.755	-772	234.506	-0,33%	-0,22%
Ditte individuali	19.967	17.917	2.050	1.062.041	0,19%	0,17%
Altre forme	101	117	-16	4.419	-0,36%	-0,15%
TOTALE	23.992	22.003	1.989	1.368.904	0,15%	0,14%

SG e SE: quale utilità?

La distinzione tra SG e SE consente di distinguere tra:

➤ **Impresa privata**

➤ **Impresa pubblica**

*In passato,
quando il
soggetto giuridico*

Persona fisica

Persona giuridica
di diritto privato

Persona giuridica
di diritto pubblico

*Oggi,
quando il
soggetto economico
in senso stretto*

Persona fisica

Persona giuridica
di diritto privato

Stato o
Enti Pubblici

SG e SE: quale utilità?

La distinzione tra SG e SE consente anche di distinguere tra:

□ **Gruppo aziendale**

- Con questo termine si designano più aziende, solitamente in forma di società, le quali mantengono la loro autonoma soggettività giuridica, ma fanno capo ad un'unica società, detta appunto “madre” o “capogruppo” o “holding”.

SG e SE: quale utilità?

□ Gruppo aziendale (segue)


- Insieme di società giuridicamente separate, con uno stesso soggetto economico in senso stretto.
- Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione di «gruppo», ma sono disciplinati i concetti di **controllo** (*influenza dominante, +50%*) e di **collegamento** (*influenza notevole, +10/20%*) tra imprese.
- La costituzione di gruppi può rispondere a due distinte logiche imprenditoriali, che conducono a due tipologie di gruppo: **gruppi industriali** (con una logica di *integrazione* o di *diversificazione*) e **gruppi finanziari**.

SG e SE: quale utilità?

□ Azienda divisa

- Azienda che ha più unità produttive dislocate in diverse aree geografiche.
- A differenza di quanto avviene nei gruppi, tutte le unità elementari dell'azienda mantengono lo stesso soggetto giuridico oltre che lo stesso soggetto economico.

Le partecipazioni di controllo nei gruppi



VEDI APPROFONDIMENTO «DELLA VALLE SMENTISCE IL RIASETTO» SU E-LEARNING.

Un caso: il gruppo Exor (dati 26/03/2018)



VEDI APPROFONDIMENTO «EXOR
FACT SHEET» SU E-LEARNING.

Breve storia della G. Agnelli S.a.p.a.

- Nel 1984 la società nasce la Giovanni Agnelli Srl, creata da Gianni Agnelli per collocare la quota maggioritaria dell'Istituto Finanziario Industriale S.p.A., la holding finanziaria che controllava la FIAT.
- Nel 1987 la Giovanni Agnelli Srl viene trasformata in una società in accomandita per azioni: i soci accomandatari sono i fratelli Gianni ed Umberto Agnelli, il loro cugino Giovanni Nasi, l'allora amministratore delegato della FIAT Cesare Romiti e l'allora amministratore delegato dell'IFI Gianluigi Gabetti, e soci accomandanti l'avvocato Franco Grande Stevens e quasi tutto il resto della famiglia Agnelli.
- Secondo lo statuto il comando (presidenza e nomina dei nuovi accomandatari) della s.a.p.az. è in mano a Gianni Agnelli.
- Nel 2003 Gianni Agnelli muore e viene designato nuovo presidente il fratello Umberto Agnelli. Alla scomparsa di Umberto dell'anno seguente, gli subentra Gianluigi Gabetti. Nel 2010 Gabetti lascia e diventa nuovo presidente John Elkann, nipote di Gianni Agnelli.

Le parole chiave



Soggetto giuridico

Impresa individuale

Società: di persone e di capitali

Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa

Personalità giuridica

Soggetto economico

Capitale di maggioranza

Capitale di comando

Separazione tra proprietà e controllo